

Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Dopo la circolare Inl, online le risposte ai quesiti (Faq)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le risposte ai quesiti (Faq) relative "Patente a crediti" nei cantieri temporanei o mobili.

Di seguito il testo FAQ (aggiornate al 15 ottobre 2024).

Patente a Crediti: FAQ Aggiornamento al 15 ottobre

1) La [**circ. n. 4/2024**](#) stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che "la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC **ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data". Fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L'invio tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. **Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della PEC.**

L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. **In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.**

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev'essere in possesso l'azienda per essere esclusa dall'obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella [circolare 4/2024 dell'INL](#), il legislatore **esclude dall'ambito** applicativo della patente a crediti **le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all'oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente

tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta. **Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL.** Dunque, se l'impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

6) Nella [circ. n. 4/2024](#) viene precisato che l'accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l'accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla [circ. n. 4/2024](#), è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun

documento?

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento.

L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. **Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia.** Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, **l'importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.** Se quindi, **ad esempio,** l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale

INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

9) *Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.*

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell'INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. **Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.**

10) *Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?*

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato **nell'ALLEGATO**

X». Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall'Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l'obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi "operano" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla [circolare dell'INL n. 4/2024](#), le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo.

12) Il committente, nell'ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell'elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall'art. 90, comma 9 lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente** di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla [circolare dell'INL n. 4/2024](#), ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, **il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.**

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori «nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485». Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso D.Lgs.

81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L'art. 88, comma 2, lett. *g-bis*), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'esclusione del Titolo IV «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X». Pertanto, **in generale** i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e *internet* **non rientrano** in quelli richiamati dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

15) Il comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di "mera fornitura"

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono

tenute al possesso della patente a crediti.

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come **consorzi stabili**, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Documentazione:

[Link al testo della circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024](#), con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – [DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili»](#) – Art. 29, comma 19 del [D.L. n. 19 del](#)

[02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 \(Decreto PNRR 2024\)](#) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

[Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132](#), recante: «*Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: [Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024](#), con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “*Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall'[articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*” – Numero affare 01090/2024